



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2021, proposto da Maria Ausilia Migliorini, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

nei confronti

- di Luigi Vento e Maria Chiara Greco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 14.01.2021 dell'ASP di

Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1269 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...” Provvedimenti consequenziali.>>;

- della Delibera 1269 del 17/12/2020 dell'ASP di Palermo contenente la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...”;

- della deliberazione del commissario straordinario n. 709 del 11.12.2020 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto delibera 1023 del 23/10/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente...” Provvedimenti consequenziali.>;

- della delibera 1023 del 23/10/2020 dell'ASP di Palermo;

- della nota con la quale è stata disposta la cessazione dell'incarico alla data del 31.01.2021;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Viste le memorie difensive e la documentazione depositate dalle Amministrazioni resistenti;

Viste le note di udienza depositate da parte ricorrente il giorno 8 marzo 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza così come specificato nel verbale;

Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, il ricorso è assistito da adeguato *fumus boni iuris* stante che:

- secondo recente giurisprudenza, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, omettendo, però, informazioni e dichiarazioni facilmente suscettibili di integrazione, la Pubblica Amministrazione è tenuta a un contegno collaborativo ispirato a buona fede e correttezza attivando il c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, L. 241/1990;

- non è stata contestata dall'Amministrazione resistente la circostanza che l'esperienza professionale indicata nella domanda dalla ricorrente era stata prestata, attraverso la cooperativa OSA A.R.L., presso la RSA Bellagio, struttura convenzionata con il SSN;

Ritenuto, pertanto, che al prospettato danno grave e irreparabile può farsi fronte disponendo il riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei profili di censura dedotti, da effettuarsi a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, entro venti (20) giorni dalla comunicazione o notificazione a cura dell'interessato se anteriore, della presente ordinanza, con deposito del provvedimento conclusivo, espresso e motivato, nel fascicolo di causa tramite il PAT;

Ritenuto, inoltre, che in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio entro dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica

per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo (www.asppalermo.org -sezione concorsi) e di Agrigento, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta) il termine di cinque (5) giorni prima della udienza per la trattazione nel merito stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase di giudizio vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie nei limiti del riesame la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 2 dicembre 2021, ore di rito.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al

Dirigente *pro tempore* del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo organizzativo e Affari generali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO